



## COMUNE DI FRATTAMINORE (Provincia di Napoli)

### EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

#### COMUNICATO A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 13 OTTOBRE 2020

*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

Sulla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13.10.2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13.10.2020 recante " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

Le disposizioni del DPCM - composto di **12 articoli** e **22 allegati** - si applicano dalla data del **14 ottobre 2020** in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al **13 novembre 2020**.

Fatto salvo quanto già normato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, in materia di dispositivi di protezione, si riporta uno stralcio delle disposizioni emanate riguardo all'**uso delle mascherine**.

Nell'**articolo 1** (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) si indica che ai fini del contenimento della diffusione del virus [COVID-19](#), "è **fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché **obbligo** di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a

persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

**È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".**

Riguardo alle **attività scolastiche** (art.1, comma 6, punto s) “sono sospesi i **viaggi d'istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”.

Sempre in tema di **formazione** (si parla in questo caso anche di salute e sicurezza) al **punto r**) dello stesso comma si indica che “ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21. (...) Sono altresì parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori (...) nonché i **corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.

In merito poi alle **attività lavorative e ricreative** restano sospese (art.1, comma 6, punto n) le attività “che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso. Sono **vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**.

Le **feste conseguenti alle cerimonie civili** o religiose sono consentite con la partecipazione massima di **30 persone** nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Con riguardo alle **abitazioni private**, è **fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.**

Sono consentite le **manifestazioni fieristiche ed i congressi**, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.

Inoltre (art.1, comma 6, punto ee) “le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite **sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo**; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

SONO FATTE SALVE EVENTUALI MISURE PIU' RESTRITTIVE EMANATE DALLA REGIONE CAMPANIA.

IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO CONTENENTE ANCHE GLI ALLEGATI E' PUBBLICATO NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE.

Frattaminore, 14 Ottobre 2020

IL SINDACO  
(Dr. Giuseppe Bencivenga)